

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1386

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 14 febbraio 1995, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **SIMEONE, PASETTO, MARINO Giovanni, LA GRUA, FRAGALÀ, NERI, SIMONELLI, FORESTIERE e COLA (759); FINOCCHIARO FIDELBO, ARLACCHI, BONFIETTI, BONGIORNO, CESETTI, DI LELLO FINUOLI, GRASSO, PACE Donato Antonio, PECORARO SCANIO, PORCARI, SARACENI, SCERMINO e SCOZZARI (988); SARACENI, DI LELLO FINUOLI e CORLEONE (1005); GRIMALDI, VENDOLA, ALTEA, BARZANTI, BELLEI TRENTI, BERTINOTTI, BIELLI, BOFFARDI, BOGHETTA, BOLOGNESI, BRUNETTI, CALVANESE, CARAZZI, COCCI, COMMISSO, COSSUTTA, CRUCIANELLI, DE ANGELIS, DE MURTAS, DILIBERTO, DORIGO, GALDELLI, GARAVINI, GIULIETTI, GUERRA, LENTI, MARINO Luigi, MORONI, MUZIO, NAPPI, NARDINI, PISTONE, RIZZO Marco, SAIA, SCIACCA, SCOTTO di LUZIO, VALPIANA, VIGNALI e VOCCOLI (1007)**

(V. Stampati Camera nn. 759-988-1005-1007)

del disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio di ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

di concerto col Ministro dell'interno

(MARONI)

(V. Stampato Camera n. 1033)

e del disegno di legge d'iniziativa del deputato MILIO

(V. Stampato Camera n. 1203)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 febbraio 1995*

**Modifiche al codice di procedura penale in tema di
semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di
diritto di difesa**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 141-bis. - (*Interrogatorio di persona in stato di detenzione*). - 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».

Art. 3.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze per il compimento di atti di indagine relativi ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni nè nella mancata ammissione degli addebiti;».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*c*) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni».

Art. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene presumibile che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena».

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono adeguate cure in caso di detenzione in carcere».

Art. 6.

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di procedura penale, la parola: «aggravanti» è soppressa.

2. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia delle circostanze aggravanti non si tiene conto se con sentenza siano state riconosciute circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti».

Art. 7.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 280. - (*Condizioni di applicabilità delle misure coercitive*). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgre-

dito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonchè, a pena di nullità assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179, tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 291 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

d) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonchè, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione agli atti di indagine da compiere, allorchè questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;

f) la data e la sottoscrizione del giudice».

Art. 10.

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 293 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa».

Art. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

2. Il comma 6 dell'articolo 294 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.».

Art. 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Se nei confronti di una persona sottoposta alle indagini sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benchè diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Al comma 4 dell'articolo 297 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 304 comma 2,» sono soppresse.

Art. 13.

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 299 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può, o deve se richiesto, assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto».

2. Al comma 6 dell'articolo 503 del codice di procedura penale, dopo le parole: «a norma degli articoli 294,» sono inserite le seguenti: «299, comma 3-*ter*,».

Art. 14.

1. Al comma 1 dell'articolo 301 del codice di procedura penale, le parole: «lettera *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *e*)».

2. All'articolo 301 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera *e*), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 275, comma 3, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento di atti di indagine previsti dall'articolo 274, comma 1, lettera *a*), non può avere durata superiore a trenta giorni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento degli atti di indagine per i quali la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato».

Art. 15.

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 304. - (*Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare*). - 1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su

richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera *a*), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente articolo.

5. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303».

2. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: «la sospensione del procedimento penale» sono inserite le seguenti: «o dei termini di custodia cautelare».

Art. 16.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3».

2. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583».

3. Il comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonchè tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini».

4. Il comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia».

5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia».

Art. 17.

1. Il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti».

Art. 18.

1. Il comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 275, comma 3, e comunque per un delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a quattro anni, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito e al suo difensore, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile».

2. Dopo l'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 110-bis. - (*Richiesta di comunicazione delle iscrizioni*). - 1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è negativa o se non può essere data risposta, informa il richiedente entro dieci giorni, mediante certificazione su cui è apposta la formula "nulla"».

Art. 19.

1. Al comma 1 dell'articolo 369 del codice di procedura penale, le parole: «Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia» sono sostituite dalle seguenti: «Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia».

Art. 20.

1. Al comma 5 dell'articolo 386 del codice di procedura penale, le parole: «, se infermo,» sono soppresse.

Art. 21.

1. All'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione».

Art. 22.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.

1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perchè provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis.

1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di

ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti».

Art. 23.

1. Dopo l'articolo 102 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis. - (*Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione*). -
1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione».

Art. 24.

1. L'articolo 371-bis del codice penale è abrogato.

